



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 67 DEL 12 3 LUG. 2018

IL SINDACO

- Vista la Delibera G.M. nr. 67 del 22.05.2018, relativa alle modifiche alla viabilità cittadina: istituzione, del senso unico di circolazione in Corso Umberto I, con direzione Est/Ovest, dall'intersezione con Piazza Croce fino a via Indipendenza, con orario 18:00-04 senza consentire alcuna deroga al divieto di accesso su via Indipendenza, lato Catocastro;
- Considerato che il provvedimento è stato adottato per rendere maggiormente fruibile ai turisti il centro storico;
- Considerato che si rende opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione al fine di dare esecuzione al deliberato;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs. n.285/92;

ORDINA

L'istituzione, a partire dal 26.07.2018, dalle ore 18:00 alle ore 04:00, del senso unico di circolazione in Corso Umberto I, con direzione di marcia da Piazza Croce verso via Indipendenza.

di mantenere il senso unico di circolazione su via Indipendenza, con direzione Est/Ovest, senza consentire alcuna deroga al divieto di accesso, lato Catocastro.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla Forza Pubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Polizia Stradale di Cosenza;
 - b) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - c) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - d) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - e) Stazione CFS di Longobardi;
 - f) ASP – Distretto di Amantea;
 - g) Servizio 118 di Cosenza,

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Sindaco
Dott. Mario Pizzino